

# IL RECEPIMENTO DELLA LEGGE 132/2016 IN AMBITO NAZIONALE E REGIONALE

La Legge 132/2016 negli ordinamenti  
regionali: il fatto e il da farsi dal punto di  
vista della Regione Piemonte



Alberto Valmaggia

Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica,  
Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile

# SOMMARIO

## COSA SI È FATTO IN PIEMONTE

- Cronologia
- Adeguamento della normativa regionale alla Legge n. 132 / 2016

## RIFLESSIONI A SEGUITO DELLA PROPRIA ESPERIENZA LEGISLATIVA E IN FASE DI ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA

- Punti di forza del SNPA
- Le attese della Regione Piemonte
- Le opportunità da cogliere
- I rischi da evitare

## UNA PROPOSTA DI METODO

- Dai LETA ai LEPTA



# CRONOLOGIA

- 22 gennaio 2015 proposta di legge regionale n. 92
  - 18 maggio 2016 ddl S.1458 approvato dal Senato
  - 15 giugno 2016 ddl C.68-110-1945-B approvato dalla Camera
    - 28 giugno 2016 approvazione Legge n. 132
- 26 settembre 2016 approvazione Legge Piemonte n. 18
- 26 luglio 2017 avvio esame Statuto in Commissione V Ambiente
- 7 settembre 2017 prosecuzione esame Statuto Commissione V Ambiente
- 14 settembre 2017 espressione parere Commissione V Ambiente su Statuto e sospensione esame Carta dei Servizi in attesa delle decisioni nazionali
- 25 settembre 2017 espressione parere su Statuto e Regolamento Comitato di Indirizzo



# ADEGUAMENTO REGIONALE ALLA LEGGE 132

## COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE E INTEGRAZIONE NEL SNPA

(art. 19 Legge Piemonte - Rapporti con altri enti pubblici)

*Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività ... ARPA collabora con  
ISPRA e con le altre agenzie regionali ...*



# ADEGUAMENTO REGIONALE ALLA LEGGE 132

## CARTA DEI SERVIZI, CATALOGO DEI SERVIZI E LEPTA

(art. 3 Legge Piemonte - Definizioni)

*Ai fini della presente legge e in coordinamento con l'articolo 2 della legge 132/2016, si intende per ... livello essenziale della prestazione: il livello qualitativo e quantitativo di attività da garantire **in modo omogeneo sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.***



## CARTA DEI SERVIZI, CATALOGO DEI SERVIZI E LEPTA

(art. 6 Legge Piemonte - Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA)

*ARPA predispone in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale ... la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.*



# ADEGUAMENTO REGIONALE ALLA LEGGE 132

## CARTA DEI SERVIZI, CATALOGO DEI SERVIZI E LEPTA

(art. 7 Legge Piemonte - Contenuti della Carta dei servizi e delle attività)

*La Carta dei servizi e delle attività individua ... le **attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie** ...*

(art. 10 Legge Piemonte - Regolamento di organizzazione)

*Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare ... lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche, anche **tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;***



# ADEGUAMENTO REGIONALE ALLA LEGGE 132

## FONTI E CRITERI DI FINANZIAMENTO

(art 9 Legge 132 - Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali)

*I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonche' il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema nazionale ... di concerto con il Ministro della salute, **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.***



## FONTI E CRITERI DI FINANZIAMENTO

(art. 21 Legge Piemonte - Finanziamento)

*Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:*

- a) una quota del **fondo sanitario regionale** ...*
- b) **contributi integrativi annuali** della Regione e degli altri enti...*
- c) **risorse aggiuntive della Regione** e degli altri enti ...*
- d) proventi dovuti dai soggetti privati ...*
- e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;*
- f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;*
- g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.*



# ADEGUAMENTO REGIONALE ALLA LEGGE 132

## SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE

(art. 5 Legge Piemonte - Ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale)

...

**3. L'ARPA gestisce il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET.**



# RIFLESSIONI A SEGUITO DELLA PROPRIA ESPERIENZA LEGISLATIVA E IN FASE DI ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA

## PUNTI DI FORZA DEL SNPA

- attuazione del **dettato costituzionale**, servizi omogenei
- superamento di rigidi **confini** amministrativi nella tutela di un bene comune
- creazione di una **rete** nazionale di competenze e capacità operative
- accesso alle **migliori pratiche** e condivisione di esperienze
- miglioramento della **qualità** dei servizi anche con possibile **risparmio** di risorse



## LE ASPETTATIVE DELLA REGIONE PIEMONTE

- **continuità** dei servizi forniti a supporto del territorio e degli enti territoriali (regione, province e comuni)
- **salvaguardia** delle competenze specifiche acquisite nel tempo dalla propria Agenzia
- possibilità di **incorporare servizi** ed organizzazioni, ove appropriato, sfruttando economie di scala e condivisione di competenze
- **flessibilità** nella fase di analisi, progettazione, implementazione di nuovi servizi o di servizi estemporanei per situazioni emergenti
- **mantenimento** degli standard di servizio
- **uniformità** degli standard di tutela ambientale tra le diverse realtà territoriali confinanti



## LE OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

- accesso a **servizi di sistema** non disponibili in Piemonte
- possibilità di **ritorno dell'investimento** fatto nello sviluppo di servizi regionali (economie di scala, compartecipazione ai costi ricorrenti, contributo per l'avviamento, cofinanziamento per lo sviluppo, aggiornamento, estensione dei servizi...)
- definizione di standard nazionali di **più alto livello** degli attuali
- **monitoraggio sull'efficienza** della propria Agenzia mediante comparazione dei costi di funzionamento con i costi standard e valutazione dell'erogazione dei servizi prestazioni su riferimenti condivisi (LEPTA)



# RIFLESSIONI A SEGUITO DELLA PROPRIA ESPERIENZA LEGISLATIVA E IN FASE DI ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA

## I RISCHI DA EVITARE

- struttura rigida o inadeguata del catalogo dei servizi ove **non adatta alle esigenze degli utenti**, siano essi amministrazioni, imprese o cittadini
- difficoltà di **sviluppo**, aggiornamento, estensione, miglioramento degli standard dei servizi
- definizione di standard nazionali di **più basso livello** degli attuali
- incoerenze nella **destinazione del finanziamento** nazionale e del finanziamento aggiuntivo regionale rispetto agli obiettivi



# UNA PROPOSTA DI METODO

## DAI LETA AI LEPTA

- L'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) sono l'**ambito di attività proprio del SNPA**
- Le Autorità ambientali hanno la responsabilità di offrire i **livelli di tutela ambientale essenziali** definiti dalle politiche ambientali generali o settoriali.



# UNA PROPOSTA DI METODO

## DAI LETA AI LEPTA

- Il SNPA ha avviato la riflessione su LEPTA e dunque la redazione del **Catalogo dei servizi**
- Per evitare che la **concertazione** di cui all'art. 9 della Legge 132/2016 abbia tempi lunghi e incorra in qualche stallo è indispensabile disporre di un **linguaggio comune** che permetta di confrontare la domanda di servizi delle Autorità ambientali con l'offerta del SNPA



# UNA PROPOSTA DI METODO

## DAI LETA AI LEPTA

- Può essere utile pervenire ad una sistematizzazione e catalogazione dei livelli essenziali di tutela ambientale, impliciti nella normativa ambientale, di responsabilità delle Autorità ambientali, quelli che negli anni passati sono stato chiamati **LETA**
- Si può proporre di avviare una **riflessione comune** tra SNPA e gli attori indicati nell'art. 9 della Legge 132/2016, rileggendo, in modo sistematico e schematico, le **politiche ambientali** in termini di impegni delle Autorità ambientali a garantire un adeguato livello di “tutela”
- Uno schema di questa lettura è già rintracciabile nella proposta di **Carta dei servizi e delle attività di Arpa Piemonte** all'esame del Consiglio Regionale.

